



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7088

Seduta del 10/10/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALAN CHRISTIAN RIZZI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO R.G. 6672/2022 PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- SEZIONE LAVORO IN TEMA DI COMPENSI PROFESSIONALI E DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE.
NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. DAMIANO LIPANI (NS. RIF. N. 0477/2022)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Dirigente Giovanni Leo

L'atto si compone di 3 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il ricorso R.G. 6672/2022 ex art. 414 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro da A.F. + altri contro Regione Lombardia per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire i compensi professionali senza la decurtazione operata da Regione Lombardia sulla base dell'asserita errata interpretazione dell'art. 9, comma 7 del d.l. n. 90 del 2014, previa eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della suddetta norma; del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dei compensi professionali spettanti in caso di pronunciata compensazione integrale delle spese senza le decurtazioni e limitazioni previste dall'art. 9 del D.l. n. 90/2014; del diritto dei ricorrenti alla sottoposizione alla contribuzione a fini pensionistici dell'intero importo percepito a titolo di compensi professionali, quali redditi di lavoro dipendente interamente assoggettabili a contribuzione; e la condanna anche generica dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute, trattenute ed eventualmente ripetute dai ricorrenti a titolo di compensi professionali oltre interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente versamento sull'intero ammontare dei redditi da lavoro presso Regione Lombardia dalla contribuzione previdenziale, nella medesima misura fissata per lo stipendio tabellare;

PRESO ATTO che l'Avvocatura regionale ha acquisito il parere favorevole dalla competente Direzione Centrale;

RITENUTA la sussistenza di un interesse diretto e concreto della Regione a costituirsi nel giudizio di cui sopra, al fine di tutelare l'operato dell'Ente;

REPUTATO necessario deliberare la costituzione in giudizio dell'Ente conferendo al contempo patrocinio legale, affinché sia assicurata la necessaria attività di rappresentanza e difesa processuale dell'Amministrazione;

RITENUTO opportuno ricorrere ad una professionalità esterna per la difesa dell'Ente al fine di evitare, considerata la materia oggetto del contendere, il conflitto di interesse con l'Amministrazione regionale;

VALUTATO pertanto di avvalersi dell'assistenza difensiva dell'Avv. Damiano Lipani dello studio Lipani Catricalà & Partners - Studio di Avvocati, iscritto nell'Elenco dei Professionisti Avvocati per il patrocinio e difesa di Regione Lombardia, per l'esperienza altamente qualificata, giudiziale e stragiudiziale, maturata nell'ambito del diritto del lavoro con particolare riferimento al riconoscimento di trattamenti retributivi e contributivi;

DATO ATTO CHE il legale in parola ha proposto un compenso, considerato il valore indeterminabile di particolare importanza previsto dal D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018 e applicando, come condizione di favore, una riduzione del 20% e un incremento per presenza di più parti aventi la stessa posizione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

processuale pari al 120% sul compenso tabellare (n. 5 parti) in luogo del 270% (n. 10 parti) previsto dal D.M. 55/2014, pari ad € 31.706,40 oltre accessori di legge (CNPA, e IVA);

SU PROPOSTA del Dirigente della U.O. Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico, di concerto con il Direttore generale, competente per materia;

VISTO l'art. 28, lett. G) del vigente Statuto regionale;

All'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di costituirsi nel giudizio R.G. 6672/2022 promosso dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Lavoro da A.F. + altri, di cui in premessa;
2. di affidare a tal fine la rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Damiano Lipani dello studio Lipani Catricalà & Partners – Studio di Avvocati con domicilio presso lo studio del legale anzidetto in Via Vittoria Colonna n. 40, Roma;
3. di procedere alla copertura della spesa relativa al compenso per il legale incaricato, stimato fino ad un massimo di € 42.229,08 comprensivo di accessori ed oneri di legge, con le disponibilità del capitolo 1.11.103 8456 "Spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti e spese accessorie" del bilancio per l'esercizio finanziario 2022;
4. di dare conseguentemente mandato al Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, ai sensi del vigente Statuto regionale, di sottoscrivere la necessaria procura alle liti.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge